

# **TI\_GERICHTE 14.2023.123 vom 6. März 2024**

TI Tribunale d'appello, 2024-03-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2023.123](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2023.123)

FR: TI\_GERICHTE 14.2023.123 du 6 mars 2024

IT: TI\_GERICHTE 14.2023.123 del 6 marzo 2024

## **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione. Convenzione sugli effetti del divorzio omologata. Eccezione di compensazione con pretese in restituzione di alimenti a dire dell'escusso versati in troppo. Formalismo eccessivo

## **Erwägungen**

### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la convenzione sulle conseguenze del divorzio è un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione e ha respinto l'eccezione di compensazione con il credito vantato dall'escusso in restituzione dei contributi di mantenimento a suo dire versati in eccesso per il figlio \_\_\_\_\_, siccome tale credito compensante non era accertato in un titolo esecutivo giusta l'art. 80 LEF né risultava riconosciuto senza riserve dall'istante in un documento assimilabile a un titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione. Il primo giudice ha altresì respinto l'offerta di prova del convenuto intesa all'edizione dall'istante delle sue dichiarazioni fiscali, poiché urta contro il carattere sommario della procedura di rigetto, così come la richiesta del medesimo di tenere un'udienza.

### **E. 4**

Nel reclamo RE 1 sostiene invece di aver prodotto la "documentazione cartacea" volta a dimostrare l'avvenuta compensazione parziale "tacita" con il suo credito di almeno fr. 35'000.-. Egli sottolinea "la rilevanza dei predetti documenti ai fini del presente giudizio" nonché il pregiudizio difficilmente riparabile che gli verrebbe arrecato nel caso di una "mancata quantificazione della compensazione" già realizzata, vale a dire la sua condanna a pagare all'ex moglie un importo ben superiore a quanto dovuto. È pertanto a mente sua manifesta la "rilevanza giuridica e probatoria" dei documenti in questione ai fini del giudizio, i quali consentirebbero di "vagliare le rispettive istanze avanzate dalle parti e [...] accertare in modo oggettivo la verità nel caso che qui ci occupa". Ritiene che la sentenza sia quindi viziata da un formalissimo eccessivo, che ne impone la riforma.

### **E. 5**

Non è contestato – e anzi è pacifico – che la convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata giudiziariamente costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per fr. 200'000.- (cfr. sentenza della CEF 14.2023.92 del 16 gennaio 2024 consid. 5). In discussione è solo l'eccezione di compensazione respinta dal primo giudice. Il reclamante si limita al proposito a evidenziare la "manifesta rilevanza" dei documenti da lui prodotti, ma non si confronta direttamente con la motivazione del Pretore secondo gli stessi non costituiscono un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione o perlomeno un riconoscimento di debito, presupposto imprescindibile secondo la giurisprudenza per ammettere

l'estinzione del credito posto in esecuzione per compensazione nel senso dell'art. 81 LEF. La censura è quindi di dubbia ricevibilità (art. 321 cpv. 1 CPC; DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A\_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3 ), ma ad ogni modo è infondata, come risulta dalle seguenti considerazioni.

## **E. 6**

Secondo l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. Il giudice deve verificare se l'estinzione, la proroga o la prescrizione sono valide dal punto di vista del diritto civile. Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III 372 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30 del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n. 37c consid. 7.1, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l'estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addurre con documenti come nell'azione in annullamento o sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A\_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Quale estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l'art. 80 LEF) o se è stato riconosciuto senza riserva dall'escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4; sentenze della CEF 14.2021.191 del 30 maggio 2022 consid. 5.1 e 5.3 e 14.2021.45 del 1° settembre 2021 consid. 6.1) in un documento che vale perlomeno titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione (sentenze del Tribunale federale 5A\_703/2019 del 27 aprile 2020 consid. 4.1 e 5P.458/2004 del 28 febbraio 2005, consid. 3.3; sentenza della CEF 14.2022.81 del 18 novembre 2022 consid. 5.2, Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 10 ad art. 81 LEF).

### **E. 6.1**

Nella fattispecie, il convenuto ha sostenuto in prima sede di aver pagato contributi per \_\_\_\_\_ che secondo la convenzione non erano dovuti, da aprile 2014 (anno del raggiungimento della maggiore età) a gennaio 2021, quindi per circa sette anni, in aggiunta agli anni in cui il figlio viveva con il padre, da marzo 2011. Considerati ottantaquattro mesi (7\*12), egli vanta contro l'ex moglie una pretesa di oltre fr. 35'000.–, ai quali andrebbero aggiunti gli interessi. A sostegno della sua tesi, egli ha prodotto una dichiarazione della moglie senza data, ove ella attesta di aver ricevuto “regolarmente durante lo scorso anno” fr. 300.– al mese e un'altra del 22 agosto 2022, ove dichiara di aver ricevuto fr. 300.– mensili durante tutto il 2018 per \_\_\_\_\_. Si riferisce poi a estratti della \_\_\_\_\_, dai quali si evincono pagamenti all'ex moglie di fr. 300.– il 28 febbraio 2020, di fr. 500.– il 20 maggio 2020 e di fr. 300.– il 5 giugno 2020, e a una serie di scambi di e-mail.

### **E. 6.2**

Tali documenti, tuttavia, non adempiono manifestamente i requisiti per essere considerati titoli di rigetto dell'opposizione definitivi o provvisori. Non sono infatti né decisioni né riconoscimenti firmati dall'ex moglie, che si limita a confermare di aver ricevuto per determinati periodi alimenti di fr. 300.–, ma non riconosce alcun obbligo di restituirli all'ex marito. La pretesa compensazione “tacita” non è sufficiente, il riconoscimento dovendo essere esplicito, scritto e firmato (art. 82 cpv. 1 LEF). Il giudizio impugnato non presta di conseguenza il fianco alla critica.

#### **E. 7**

Nemmeno può essere rimproverato un formalismo eccessivo al primo giudice, corollario (negativo) del principio di buona fede processuale (art. 52 CPC) . In effetti, la procedura di rigetto dell'opposizione è per definizione formale. Il potere di cognizione del giudice del rigetto – e pertanto della Camera – è limitato alla verifica dell'esistenza di un titolo di rigetto e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell'art. 81 LEF . Non si estende ad altri oggetti, men che meno è compito del giudice del rigetto esaminare documenti che non consentono, ai sensi dell'art. 81 LEF, di accogliere l'eccezione di compensazione invocata dall'escusso solo per “vagliare le rispettive istanze avanzate dalle parti e [...] accertare in modo oggettivo la verità” . La procedura non è volta ad accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione, bensì di un titolo esecutivo (sopra consid. 2). Contrariamente a quanto allega il reclamante, dalla procedura di rigetto non deriva per lui alcun pregiudizio difficilmente riparabile, nella misura in cui nulla gli impedisce di promuovere una causa ordinaria contro l'ex moglie per ottenerne la condanna a restituire quanto reputa a lui dovuto. Il reclamo si avvera in definitiva infondato.

#### **E. 8**

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

#### **E. 9**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 200'000.–, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente \_\_\_\_\_ La cancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.